

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino



CODICE ETICO COMUNE DI FANO

approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 46 in data 10.03.2015

INDICE

<u>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</u>	3
<i>Art. 1 – Definizione di amministratore locale</i>	3
<i>Art. 2 – Oggetto del Codice</i>	3
<i>Art. 3 – Perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'amministratore locale</i>	3
<u>TITOLO II – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE</u>	3
<i>Art. 4 – Principi informativi del mandato politico e rapporti con i cittadini</i>	3
<i>Art. 5 – Esercizio delle competenze discrezionali</i>	4
<i>Art. 6 – Imparzialità</i>	4
<u>TITOLO III – DIVIETI</u>	4
<i>Art. 7 – Clientelismo</i>	4
<i>Art. 8 – Divieto di accettare regali</i>	5
<i>Art. 9 – Conflitto d'interesse – Astensione</i>	5
<i>Art. 10 – Pressioni indebite</i>	5
<i>Art. 11 – Cumulo</i>	6
<i>Art. 12 – Divieto di corruzione</i>	6
<i>Art. 13 – Restrizioni successive all'incarico di amministratore</i>	6
<u>TITOLO IV – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON I TERZI</u>	6
<i>Art. 14 – Divieto di influenzare il regolare e corretto svolgimento dell'azione amministrativa</i>	6
<i>Art. 15 – Divieto di divulgare dati o informazioni acquisiti durante il mandato</i>	7
<i>Art. 16 – Nomine in Enti, Consorzi, Società pubbliche o a partecipazione pubblica</i>	7
<i>Art. 17 – Rapporti con i cittadini</i>	7
<i>Art. 18 – Rapporti con l'Autorità Giudiziaria</i>	7
<i>Art. 19 – Rapporti con gli organi di stampa</i>	8
<i>Art. 20 – Rispetto dei controlli interni ed esterni</i>	8
<u>TITOLO V – TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA'</u>	8
<i>Art. 21 – Obbligo di rendicontare la propria attività</i>	8
<i>Art. 22 – Trasparenza verso i cittadini</i>	9
<i>Art. 23 – Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali</i>	9
<u>TITOLO VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI</u>	9
<i>Art. 24 – Sanzioni per inosservanza del Codice</i>	9
<i>Art. 25 – Sottoscrizione e diffusione del Codice</i>	9

CODICE ETICO DEL COMUNE DI FANO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Definizione di amministratore locale

1. Ai fini del presente Codice, il termine "*amministratore locale* " designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale primario o secondario, conferitogli o mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (es. presidente e consigliere provinciali eletti dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni appartenenti alla Provincia; componenti effettivi e supplenti di aziende o fondazioni del comune) o di nomina da parte del Sindaco (es. rappresentanti di aziende, società partecipate, consorzi ecc. nominati dal Sindaco, ovvero è stato nominato dal Comune di Fano in assemblee, organi, organismi, commissioni, consulte, comitati a carattere pubblico o privato).

Articolo 2 - Oggetto del Codice

1. Il presente codice contiene norme di comportamento che l'amministratore si impegna ad osservare nello svolgimento delle proprie funzioni,
2. Il Codice rappresenta uno strumento di pubblicità e trasparenza verso i cittadini circa le norme di comportamento che possono legittimamente aspettarsi dai propri amministratori.

Articolo 3 - Perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'amministratore locale

1. L'amministratore si impegna ad agire, nell'espletamento delle funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dallo Statuto Comunale, con diligenza, rettitudine e trasparenza, sempre nel pieno rispetto della legge e con la consapevolezza che nell'esercizio di tali funzioni si deve perseguire, sempre e solo, l'interesse pubblico generale, e non quello particolare di persone o di gruppi di persone, allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.
2. A tal fine, l'amministratore si impegna a svolgere il proprio mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine pubblica del Comune di Fano.

TITOLO II MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE

Articolo 4 - Principi informativi del mandato politico e rapporti con i cittadini

1. L'amministratore garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.
2. Dedicare la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento del proprio mandato.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

4. L'amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini, nel favorire l'accesso alle informazioni e favorendo l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.
5. Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica amministrazione.
6. L'amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.
7. L'amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento del proprio mandato, e propriamente:
 - a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
 - b. favorire la più ampia libertà di espressione;
 - c. evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione.
8. L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso. Deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.
9. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità

Articolo 5 - Esercizio delle competenze discrezionali

1. L'amministratore deve integrare le sue decisioni discrezionali con una rendicontazione pubblica delle motivazioni di ordine generale e di carattere giuridico che hanno determinato la sua decisione, fermo restando il rispetto del principio dell'imparzialità del proprio agire e del perseguimento dell'interesse pubblico.

Articolo 6 – Imparzialità

1. Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza, nazionalità, credenze religiose, non tiene conto di raccomandazioni e assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali, regolamentari e dei principi sanciti in questo Codice.

TITOLO III DIVIETI

Articolo 7 - Clientelismo

1. L'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall'utilizzo delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell'interesse generale.
2. Deve astenersi dall'esercitare le proprie funzioni o dall'utilizzare le prerogative legate alla propria carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto. In particolare è vietato promettere o concedere favoritismi nell'assunzione

di personale, nelle scelte di fornitori di beni o servizi, nella comunicazione di informazioni o documenti.

3. Non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione al fine di ottenere vantaggi impropri.

Articolo 8 - Divieto di accettare regali

1. L'amministratore non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività. quantificato nella cifra massima di €. 100,00 da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, ovvero da concessionari dell'ente o da gestori di pubblici servizi da esso affidati, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.
2. L'amministratore non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici, servizi o organizzazioni.
3. Gestì di cortesia come omaggio o forme di ospitalità sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o il credito di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio

Articolo 9 - Conflitto d'interesse - Astensione

1. Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo locale, l'amministratore s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.
2. Si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto, che incidano sulla propria situazione economica o dei propri parenti ed affini entro il 4° grado, salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono conflitti di interesse le seguenti situazioni:
 - a) interessi economici e finanziari degli amministratori e/o delle loro famiglie in attività contrattuali con l'ente locale in cui sono stati eletti;
 - b) utilizzo della propria posizione all'interno dell'Ente o delle informazioni acquisite durante il proprio mandato in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e quelli dell'Ente;
 - c) svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso soggetti che assumono rapporti contrattuali con l'Ente.

Articolo 10 - Pressioni indebite

1. L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere, dai dirigenti, dai dipendenti e da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione di qualsiasi attività o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 11 – Cumulo

1. L'amministratore si impegna a rispettare la normativa volta a limitare il cumulo dei mandati politici.
2. L'amministratore si astiene dall'esercitare altri incarichi politici qualora ciò gli impedisca di esercitare le proprie funzioni nel pieno rispetto della legge e di quanto previsto dal presente Codice.
3. Si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle funzioni di amministratore o che, secondo le sue funzioni di amministratore, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Divieto di corruzione

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente. Non è quindi permesso corrispondere o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altro utilità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati cittadini, per condizionare o remunerare l'operato del proprio ufficio o farsi remunerare il proprio dovere d'ufficio o, comunque, per ottenere od offrire trattamenti di favore.

Articolo 13 - Restrizioni successive all'incarico di amministratore

1. Per i 5 anni successivi alla cessazione del proprio mandato, l'amministratore non può svolgere attività lavorativa con poteri decisionali e/o di rappresentanza legale presso soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa del Comune, in vigenza del mandato amministrativo, di affidamento di lavori, beni e servizi ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 superiori alla soglia per gli affidamenti diretti in economia. Tale disposizione si applica anche agli affidamenti a cooperative sociali.

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON I TERZI

Articolo 14 - Divieto di influenzare il regolare e corretto svolgimento dell'azione amministrativa

1. Fermo restando la netta separazione tra compiti di indirizzo e di controllo degli organi politici e compiti di gestione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, l'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e per scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile politico, nonché la motivazione del personale.
2. L'amministratore deve fornire i necessari indirizzi per ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, senza gravare sul bilancio dell'ente e motivandone l'impiego.
3. In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'amministratore deve assumere una decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile.
5. L'amministratore deve usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall'Amministrazione con oculosità e parsimonia, contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.
6. E' vietato appropriarsi di denaro o altra cosa mobile dell'Amministrazione di cui si è venuti in

possesso in ragione del proprio ufficio ed è altresì vietato farne un uso personale.

Articolo 15 – Divieto di divulgare dati o informazioni acquisiti durante il mandato

1. L'amministratore è tenuto al rispetto del principio di riservatezza durante ed anche dopo la cessazione del proprio mandato, in particolare per la privacy dei soggetti terzi in merito ad informazioni, documenti, dati di cui è venuto a conoscenza e che sono considerati, secondo le disposizioni di legge vigenti, soggetti a tutela o a segreto o che comunque non possono essere utilizzati senza specifica autorizzazione

Articolo 16 - Nomine in Enti, Consorzi, Società pubbliche o a partecipazione pubblica

1. L'amministratore, nel rispetto di quanto fissato dal Consiglio Comunale come atto di indirizzo per le nomine verso soggetti terzi, società, aziende, consorzi, ecc., deve basare qualsiasi nomina, effettuata singolarmente o collegialmente, presso Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica, alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice. Deve altresì vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso di mancato rispetto, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dal presente Codice.

2. L'amministratore deve altresì procedere a tali nomine, qualora queste richiedano particolari ed elevate competenze di natura tecnica e/o giuridica, a seguito di un avviso pubblico.

Articolo 17 - Rapporti con i cittadini

1. L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso. Deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

2. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

Articolo 18 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici. Deve altresì assicurare l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile. Anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolare l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie, nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

2. Nel caso in cui l'amministratore sia stato condannato in 1° grado e sia stato sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1 del Codice di

autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, lo stesso si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

3. In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione di parte civile della propria amministrazione nel relativo processo.

4. Qualora nel territorio amministrato siano presenti beni confiscati alle organizzazioni criminali, l'amministratore deve – nei limiti delle proprie competenze – favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

Articolo 19 - Rapporti con gli organi di stampa

1. L'amministratore deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata.

2. L'amministratore deve incoraggiare l'adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità

Articolo 20 - Rispetto dei controlli interni ed esterni

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore si astiene dall'ostacolare l'esercizio di controlli motivati e trasparenti dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

2. Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità, fatto salvo i rimedi e/o i ricorsi di legge.

TITOLO V

TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

Articolo 21 - Obbligo di rendicontare la propria attività

1. L'accettazione e l'esercizio della funzione di amministratore comportano l'adesione al presente Codice, che si realizza tramite sottoscrizione del relativo modulo. Ciò costituisce un vincolo di responsabilità che l'amministratore assume nei confronti dei cittadini, ai quali è così assicurato uno strumento trasparente di valutazione della correttezza e dell'efficacia del suo operato.

2. L'amministratore deve dare conto – attraverso la presentazione e la pubblicazione con cadenza almeno annuale di un documento relativo alle attività svolte – del rispetto degli obblighi del Codice e descrivere la corrispondenza tra obiettivi assunti alla base della sua azione e risultati ottenuti.

3. I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell'amministrazione.

Articolo 22 - Trasparenza verso i cittadini

1. L'amministratore si impegna a garantire la piena trasparenza patrimoniale e reddituale, fornendo, tramite la pubblicazione su internet nel sito dell'amministrazione, i dati relativi alle attività professionali svolte, ai redditi, alla situazione patrimoniale, agli incarichi ricevuti, nonché ai potenziali conflitti di interesse, nel rispetto di quanto disposto dal dlgs.n. 39 del 2013 e del d.lgs n. 33/2013.

Articolo 23 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

1. L'amministratore, titolare di carica elettiva, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.n. 33/2013, attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a rendere pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle spese sostenute.

2. Si impegna a rendere noti queste informazioni con pubblicazione di tutto il rendiconto sul sito istituzionale del Comune – sezione Amministrazione trasparente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Inosservanza del Codice

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, gli amministratori che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni e si sono volontariamente impegnati in tal senso, devono assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza.

2. In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell'assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio comunale, i cittadini e i portatori di interessi possono sollecitare gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.

Articolo 25 – Sottoscrizione e diffusione del Codice

1. Ogni singolo amministratore si vincola al pieno rispetto del presente Codice Etico con la sottoscrizione di apposito modulo di adesione.

2. L'amministratore s'impegna ad aver letto e condiviso l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di conformarsi alle disposizioni del Codice stesso.

3. L'amministratore incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.